

L'autorizzazione a procedere è quindi conceduta.

Segue una domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Todeschini.

Le conclusioni della Giunta sono per concedere la chiesta autorizzazione a procedere contro l'onorevole Todeschini, per il reato contemplato dall'articolo 126 del Codice penale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Majno.

**Majno.** Parlo contro le conclusioni della Commissione, la quale propone di accordare l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Todeschini per il reato contemplato dall'articolo 126 del Codice penale, che punisce coloro i quali, a mezzo della stampa, offendono le istituzioni costituzionali.

La singolarità della proposta della Commissione è resa facilmente palese dall'oggetto stesso dell'accusa contro l'onorevole Todeschini. Tema del processo sarebbe un articolo intolato: « Un vigliacco in keppy », il quale sostanzialmente prende di mira un fatto ed una persona. Prende di mira il fatto che a Trento, in un caffè fu usata violenza ad un tavoleggiante. Prende di mira la persona che avrebbe usato questa violenza, un ufficiale dell'esercito austriaco. Ora il commento a questo fatto con lo sfogo della giusta indignazione, perchè un ufficiale dell'esercito austriaco percosse un umile e debole lavoratore, dovrebbe diventare dinanzi alla solennità di un giudizio di Corte di Assise, una offesa alle istituzioni costituzionali dello Stato!

La Commissione ha fatto una specie di atto di prudenza per giustificare la sua conclusione, dicendo che si tratta qui di un reato intorno al quale deve pronunciarsi l'ordinaria magistratura, conforme ai codici e alle norme della giurisprudenza. E le norme della giurisprudenza si traggono da una sentenza della Corte di Cassazione di Roma, in data 25 gennaio 1892, la quale ha giudicato che l'esercito nazionale è una istituzione costituzionale dello Stato.

Poichè la Commissione ha parlato di giurisprudenza, quasi vincolando in anticipazione il parere del magistrato (considerando come cosa irrevocabilmente giudicata per tutti i processi la massima della sentenza 25 gennaio 1892) io mi permetto di seguire la Commissione sul terreno sul quale si è posta e di dissentire da essa.

L'esercito non può essere una istituzione, ma, come la stessa Commissione ha riferito nel proprio rapporto, è solamente lo strumento, è il mezzo, con cui i poteri dello Stato attuano la volontà loro. L'esercito, volendolo anche ritenere una istituzione, non si può dire una istituzione costituzionale dello Stato, perchè per istituzioni costituzionali dello Stato noi intendiamo solamente quelle che sono della essenza del Governo monarchico rappresentativo.

Ora l'esercito non è della essenza di nessuna forma di Governo; infatti noi lo abbiamo con la monarchia, come potremmo averlo con la repubblica, come lo ha la Svizzera e la Francia. In questa opinione mi confortano le relazioni ufficiali, che danno il significato dell'articolo 126 del codice penale, mi conforta l'autorità di due giuristi, del Pessina senatore e professore, e del nostro collega l'onorevole Luigi Lucchini, le cui opinioni si possono quasi considerare come una interpretazione autentica del codice per la parte, che codesti giuristi hanno avuto nella elaborazione del codice medesimo.

Dice la Commissione: ma se noi non applichiamo l'articolo 126 del Codice penale alle offese all'esercito, le offese all'esercito non cadrebbero sotto nessuna disposizione del Codice penale. Che ci sarebbe di male? È una vera mania quella che abbiamo noi, che, ogni qual volta si manifesta un inconveniente, vogliamo trovare un articolo nel Codice penale che elevi e reato l'inconveniente che a noi dispiace.

Se non vi è alcuna disposizione, vuol dire che non potremo fare un processo, vuol dire che il legislatore non ha trovato una ragione sufficiente per elevare a delitto l'offesa generica all'esercito.

La Commissione ha invocato la giurisprudenza; avrebbe dovuto quindi citare anche un'altra sentenza della stessa Corte di cassazione, 13 novembre 1893, la quale ha sancito che, pur applicando l'articolo 126 alle offese, fatte all'esercito, non può questo articolo ricevere applicazione quando l'esercito non sia colpito non come istituzione, ma per il modo di suo funzionamento.

Questa sentenza riguarda un articolo, in cui si vilipendeva il sistema rigoroso della disciplina militare, articolo il quale aveva un contenuto, che toccava più da vicino l'esercito di quello che lo potesse toccare l'arti-